



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 22 marzo 2010

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Rapporti Esterni e
Affari Generali
Divisione Rapporti con le
Autorità
Via Milano, 64
00184 Roma

Prot. N. 208/10

Anticipata a mezzo posta elettronica *rea.rapporti_autorita@bancaditalia.it*

Oggetto: Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Risposta alla consultazione pubblica.

Considerazioni generali

Il documento proposto in consultazione (di seguito, il Provvedimento) riscontra il generale favore dell'Associazione, in particolar modo in quanto definisce i principi generali e pone le linee guida affinché gli intermediari individuino e predispongano, nella loro autonomia, gli assetti organizzativi maggiormente idonei al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Si coglie, infatti, con favore l'impostazione adottata in forza della quale l'applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento deve essere calibrata dagli intermediari, nel rispetto del principio di proporzionalità, in considerazione della forma giuridica, delle dimensioni, dell'articolazione organizzativa propria dell'intermediario, nonché della complessità dell'attività svolta.

A ogni buon conto, preme altresì svolgere talune considerazioni al fine di chiarire alcuni aspetti che sollevano dubbi interpretativi e di meglio definire le attribuzioni di compiti alle funzioni aziendali coinvolte, onde eliminare talune duplicazioni che mal rispondono, ad avviso della scrivente, al principio di efficacia ed effettività della gestione dei rischi.

Parte Seconda

Relativamente alle previsioni di cui alla Parte Seconda del Provvedimento (paragrafo



Compiti), preme evidenziare come la previsione in forza della quale alla funzione antiriciclaggio spetti, tra l'altro, il compito di *svolgere le attività di rafforzata verifica sulla clientela che presenta livelli di rischio di riciclaggio più elevati*, appaia configurare un'attività non coerente con quelle proprie della funzione antiriciclaggio. In capo a quest'ultima, infatti, parrebbe più opportuno prevedere un'attività di puro controllo.

All'attività di verifica svolta dalla funzione antiriciclaggio dovrebbe far seguito, ove necessario, un intervento successivo volto all'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, nel caso in cui queste non siano state correttamente applicate dai soggetti che entrano in diretto contatto con la clientela e deputati, *in primis*, ad operare l'adeguata verifica della clientela.

Si propone, pertanto, di modificare la formulazione sopra riportata con la seguente: "verificare e supervisionare l'attività di rafforzata verifica sulla clientela che presenta livelli di rischio più elevati".

Per quanto concerne il responsabile della funzione antiriciclaggio (paragrafo Il responsabile della funzione), si chiede di chiarire se la responsabilità di tale funzione possa essere attribuita, come nella previgente disciplina, anche al direttore generale ovvero all'amministratore delegato della società.

In materia di esternalizzazione (paragrafo Esternalizzazione), si chiede di confermare che per "operatore" e "destinatario" debba intendersi, in entrambi i casi, il soggetto delegante la funzione.

Con riferimento alla funzione di revisione interna (paragrafo 3), appare opportuno evidenziare come i compiti alla stessa attribuiti nel Provvedimento risultino potenzialmente sovrapponibili rispetto a quelli attribuiti alla funzione antiriciclaggio. In proposito parrebbe, pertanto, opportuna una migliore definizione delle attribuzioni alle citate funzioni al fine, in primo luogo, di garantire l'economicità degli assetti organizzativi e, in secondo luogo, di evitare che il proliferare delle funzioni di controllo si traduca in una duplicazione di attribuzioni, senza peraltro che ciò incida sull'efficacia dei controlli stessi.

Si auspica, pertanto, un chiarimento volto a meglio definire le attività di controllo poste in capo alla funzione antiriciclaggio e alla funzione di revisione interna - considerato che a tale ultima funzione spetta l'esame e la valutazione di tutti i sistemi, le procedure e i meccanismi di controllo dell'intermediario, ivi inclusi quelli a presidio del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - al fine di ridurre i margini di sovrapposizione dei compiti spettanti.

Per quanto concerne l'esecuzione da parte di terzi di cui al paragrafo 5, si chiede, nelle more dell'emanazione del provvedimento recante le disposizioni per le modalità di adeguata verifica della clientela, che sia espunto il secondo capoverso del paragrafo 5. Ciò in quanto appare opportuno che, in attesa della definizione di un più completo quadro regolamentare di riferimento, le previsioni relative



all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi siano maggiormente attinenti al dettato dell'articolo 29 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Parte Terza

Per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette di cui alla Parte Terza del Provvedimento, si chiede di chiarire se possa ritenersi ammissibile che la trasmissione al Delegato di gruppo delle operazioni da valutare possa avvenire anche mediante accesso indiretto alle informazioni utili in possesso delle controllate, ovverosia nelle ipotesi in cui non sia possibile assicurare al Delegato l'accesso diretto alle base dati per la consultazione, in quanto manca una piattaforma comune di archivio dei dati.

Parte Quarta

Da ultimo, con specifico riferimento alle previsioni in tema di società fiduciarie di cui al paragrafo 2 della Parte Quarta, si chiede di chiarire la previsione in forza della quale *assumono specifico rilievo gli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio in materia di identificazione del titolare effettivo e relativa comunicazione, anche nell'ambito delle segnalazioni di operazioni sospette*. Tale formulazione desta, infatti, perplessità interpretative, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Provvedimento della Banca d'Italia recante le disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove sono individuate le particolari modalità di registrazione dei fiducianti nei rapporti continuativi e nelle operazioni disposte dalle società fiduciarie.

Nel rimanere a disposizione che per ogni ulteriore chiarimento che si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale